

Torino, 6 maggio 2021

Alla Ministra dell'Interno
On. Luciana Lamorgese

Al direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
Prefetto Riccardo Carpino

Al capo Ufficio VII Libertà civili e immigrazione
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Fabrizio Gallo

Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo
Prefetto Saverio Ordine

Al Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Prefetto Massimo Bontempi

Al Capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno
Prefetto Michele Di Bari

**OGGETTO: EFFETTIVA ATTUAZIONE DEI DIVIETI DI RESPINGIMENTO E DI
ESPULSIONE E IL CONNESSO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER
PROTEZIONE SPECIALE**

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione invia la presente nota in quanto ritiene che dopo la conversione in legge del D.L. n. 130/2020 sia indispensabile e urgente che il Ministero dell'Interno predisponga una celere e corretta attuazione amministrativa delle norme legislative vigenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

In particolare in questa nota si affrontano i divieti di respingimento e di espulsione e il connesso rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in relazione all'illegittima interpretazione e applicazione datane dal Ministero dell'Interno con la circolare 19 marzo 2021 e dalla Commissione nazionale asilo con la circolare 3 novembre 2020.

1. Come è noto il D.L. n. 130/2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal D.L. n. 113/2018, rendendolo uno strumento molto importante per garantire la conformità alle norme e ai principi costituzionali e internazionali dell'intero diritto degli stranieri.

In sintesi, il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato innovato in quattro aspetti importanti:

A) la sua **durata** è di 2 anni (in precedenza era di 1 solo anno);

B) è ora prevista la **convertibilità** in un permesso di soggiorno per lavoro, se ne ricorrono i presupposti ed esclusi i casi nei quali allo straniero non sia stata riconosciuta la protezione internazionale per cause ostative connesse con reati commessi (evidentemente solo qualora la

protezione speciale sia stata riconosciuta nell'ambito del procedimento di protezione internazionale);

C) i **requisiti** per il suo rilascio sono ora stabiliti direttamente dal legislatore qualora la persona straniera si trovi in una delle 4 ipotesi indicate nel nuovo testo dei commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d. lgs. n. 286/1998, che si riferiscono a divieti di respingimento o di espulsione o di estradizione, qualora:

a) non possa essere disposto il rinvio *“verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*;

b) non possa essere inviato verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e in tale ipotesi nella valutazione di tali motivi si deve tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

c) *“ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”*, cioè gli obblighi costituzionali o gli obblighi internazionali in presenza dei quali è vietato disporre il rifiuto del rilascio o del rinnovo o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno;

d) *“esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

D) sono ora espressamente disciplinati **due procedimenti alternativi** per il suo rilascio da parte del Questore, ovvero:

a) *“Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”*.

b) *“Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”*.

2. La prassi amministrativa che ha attuato queste nuove norme legislative ne ha dato finora un'interpretazione giuridicamente errata e illegittimamente restrittiva. Essa trova riscontro in due circolari amministrative:

- 1) la nota del 3 novembre 2020 indirizzata ai presidenti delle Commissioni territoriali per la protezione internazionale dalla precedente Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
- 2) la circolare del 19 marzo 2021 indirizzata alle Questure dal direttore Servizio immigrazione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno,

3. Un primo aspetto da sottolineare attiene alla **procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale** *“nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 1.1”*.

Si tratta, all'evidenza, di un doppio percorso che può condurre al rilascio di un permesso per protezione speciale: 1) nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora la Commissione territoriale non riconosca né il rifugio politico né la protezione sussidiaria ma ritenga sussistente uno dei presupposti indicati nei commi 1 e 1.1 dell'art. 19 d. lgs. n. 286/1998; 2) con istanza rivolta direttamente al Questore, il quale non decide autonomamente ma deve attivare un sub-procedimento inviando la richiesta di un parere alla Commissione territoriale affinché si esprima in merito.

Nonostante la chiarezza della disposizione in esame, la Commissione nazionale asilo con circolare 3 novembre 2020 e il Ministero dell'Interno con circolare 19 marzo 2021 indicano una diversa interpretazione, sostenendo che il secondo percorso sia possibile solo chiedendo al Questore il rilascio di un permesso ad altro titolo (*“nel caso in cui lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, etc.)”*): circolare 19 marzo 2021) e solo se detta Autorità ritenga insussistenti i presupposti per il suo rilascio possa discrezionalmente attivare il procedimento per il rilascio del permesso per protezione speciale, chiedendo il parere alla Commissione territoriale.

Interpretazione totalmente illegittima, foriera di gravissime conseguenze, avendo come effetto, tra gli altri, che *“la tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, co. 1.2. T.U.I. non possa essere richiesta direttamente al Questore”* (circolare 19 marzo 2021).

Invero, la facoltà della persona straniera di presentare l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno espressamente per protezione speciale discende direttamente dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, che deve essere letto nel suo complesso e pertanto alla luce dei commi 1 e 1.1 e del vigente ordinamento.

La sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2 si configura infatti come ipotesi di non espellibilità della persona straniera in presenza di impedimenti così gravi, perché basati su diritti fondamentali, ai quali **consegue il diritto ad ottenere un titolo che consenta il regolare soggiorno sul territorio nazionale**, espressamente denominato per protezione speciale.

L'art. 19, co. 1.2 d. lgs. n. 286/1998 parla esattamente del SOLO permesso per protezione speciale, giacché le altre tipologie di permessi sono disciplinate in differenti disposizioni del d. lgs. n. 286/1998, ognuna delle quali ha differenti presupposti. Quello in esame ha specifici requisiti delineati nell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 d. lgs. n. 286/1998, che rispondono a quella necessità, esplicitata anche dal Presidente della Repubblica in occasione dell'abrogazione della protezione umanitaria operata dal D.L. 113/2018, di salvaguardare gli obblighi costituzionali ed internazionali ai quali l'Italia è tenuta ai sensi dell'art. 10 della Costituzione.

L'operazione compiuta dal D.L. 130/2020 è stata esattamente quella di rispondere a detta necessità, esplicitando nel corpo normativo quegli obblighi e attribuendo al titolo di soggiorno rilasciabile, se accertato uno di essi, il nome di “protezione speciale”, modificandone anche la disciplina (art. 6-bis d. lgs. n. 286/1998).

Ecco, pertanto, che l'interpretazione ministeriale induce una procedura bizantina, imponendo alla persona straniera di dover chiedere un permesso di soggiorno ad *altro* titolo, pur nella consapevolezza di non averne i requisiti, per sperare che il Questore attivi il procedimento per il rilascio del permesso per protezione sociale. Meccanismo che, per di più, affida alla discrezionalità del Questore il potere di attivare o meno quel procedimento, nonostante l'imperatività dei divieti di espulsione e respingimento in presenza dei quali lo Stato DEVE rilasciare il permesso tipico per protezione speciale.

Interpretazione che, inoltre, induce un trattamento discriminatorio nei confronti degli stranieri che non possono essere allontanati dal territorio nazionale per le ragioni ivi previste, che sarebbero i soli a vedersi preclusa la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno

Sarebbe, del resto, del tutto irragionevole istituire e disciplinare un titolo di soggiorno che non possa essere richiesto espressamente dalla persona straniero e che il questore possa rilasciare solo a seguito della presentazione di una diversa ed infondata istanza (in quanto tale rigettata) da parte dell'interessato.

Non appare infine in alcun modo significativo il riferimento al “*previo parere della Commissione Territoriale*” che, anzi, conferma il ruolo di atto endoprocedimentale riconosciuto dal legislatore al parere della CT (ruolo affatto inedito nell'ordinamento, come ad esempio avviene per il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione sussidiaria e per il rinnovo degli ora abrogati permessi di soggiorno per motivi umanitari).

In ogni caso l'osservazione critica della CNA non può comportare alcuna forma di non applicazione delle norme vigenti o un inammissibile rinvio dell'esame di tali domande da parte di tutte le Commissioni territoriali, come si indicava nella medesima nota del 3 novembre 2020 della Presidente della Commissione nazionale.

Infine, l'impossibilità di presentare l'istanza di rilascio del suddetto titolo di soggiorno direttamente al Questore viola anche i principi e le garanzie del procedimento amministrativo e del buon andamento della P.A.

Infatti, come prescrive l'art. 1, comma 1 L.241/1990, “*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*”.

Da tali principi discende indubbiamente l'obbligo della P.A. di predisporre le procedure più efficaci per garantire l'accesso all'effettivo riconoscimento dei diritti sanciti dall'ordinamento. Tale obbligo risponde peraltro agli interessi di economicità del procedimento amministrativo e di tenuta del bilancio pubblico, interessi che sono lesi dalle note in commento.

L'illogicità dell'interpretazione che il Ministero pretende di dare all'articolo 19, comma 1.2 appare ancora più evidente se si considera che il suo effetto potrebbe essere quello di indurre un alto numero di cittadini stranieri che si trovino nelle condizioni di cui ai primi due commi della stessa disposizione a presentare domande di protezione internazionale, così frustrando quello stesso sistema al quale il legislatore ha cercato di garantire una maggiore efficienza e celerità con le riforme che si sono susseguite nell'ultimo decennio, da ultimo con lo stesso D.L. 130/2020, che contiene all'art. 2 modifiche delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale.

Effetto che, non da ultimo, produrrebbe anche un rilevante danno per lo Stato, costretto ad attivare procedure amministrative in casi non previsti dalla legge, determinando anche un aumento del contenzioso giudiziario.

4. Un secondo aspetto sul quale appare illegittimamente restrittiva l'interpretazione data delle nuove norme legislative dai due citati provvedimenti riguarda uno dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, cioè l'ipotesi di divieto di respingimento e di espulsione dello straniero allorché l'allontanamento possa arrecare un danno al **diritto al rispetto della vita privata o della vita familiare della persona straniera**.

L'ipotesi dà effettiva attuazione - analogamente a ciò che da molti anni è previsto in altri ordinamenti di Stati europei (come quello francese) - al diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare previsto dall'art. 8 CEDU, come interpretato in base agli orientamenti vincolanti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Invero, la disposizione legislativa commentata consente l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, a discapito della tutela del suo diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, **soltanto** allorché ciò sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute purché siano rispettate la Convenzione internazionale sullo status di rifugiato e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹.

Ai fini della valutazione del rischio che l'allontanamento dello straniero violi il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare la disposizione legislativa prescrive di considerare **quattro parametri**, tre dei quali relativi alla sua situazione in Italia (la sua effettiva integrazione sociale, la durata del suo soggiorno in Italia e la natura ed effettività dei suoi vincoli familiari in Italia) ed uno solo relativo alla sua situazione personale nel Paese di origine (l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali in tale Paese).

L'effettiva integrazione sociale dello straniero (che costituisce uno solo tra i criteri ben più ampi introdotti dalla novella legislativa) deve essere interpretata tenendo conto anche della definizione di integrazione prevista nell'art. 4-bis, co. 1 d.lgs. n. 286/1998 quale "*processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, col il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società*".

E' evidente che le nuove disposizioni legislative proteggono dall'allontanamento il diritto fondamentale dello straniero al rispetto della sua vita privata e del suo diritto alla vita familiare in Italia e non tanto alla sua vita nel Paese di origine.

A differenza che in passato (ed in ciò è una rilevante innovazione contenuta nel D.L. 130/2020) non si richiede tanto un bilanciamento tra l'esistenza di un percorso di inserimento sociale in Italia o di una vita familiare e l'esistenza di una condizione di radicale impedimento, nel Paese di origine, al godimento di diritti umani fondamentali per la dignità della persona. Piuttosto occorrerà considerare i quattro parametri indicati dal legislatore, tra questi certamente anche il livello di integrazione conseguito in Italia, mentre la pur prevista valutazione delle condizioni di vita dello straniero nel Paese di origine in caso di rimpatrio assume, nel procedimento di valutazione, una considerazione di minore rilievo.

Perciò appare giuridicamente erronea e fuorviante la nota della presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 3 novembre 2020 che indica alle Commissioni territoriali di valutare il rischio della violazione del diritto alla vita privata e familiare facendo riferimento alla giurisprudenza nazionale a partire dalla sentenza della Cassazione resa dalla I sez. civ. n. 4455 del 23.02.2018. In tale sentenza infatti – non a caso resa nell'ambito del previgente sistema normativo – si indicava l'esigenza che, oltre alla valutazione del livello di integrazione sociale in Italia, si avesse

¹ Occorre ricordare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede, tra l'altro, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9) e il diritto al rispetto della vita familiare (art. 7), oltre a tutelare i diritti del bambino (art. 24), in particolare il diritto di intrattenere regolarmente contatti diretti con i due genitori (art. 24, paragrafo 3).

Per il resto la CGUE nella sent. 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, M c. Ministerstvo vnitra e X. e X. C. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, punti 101-112, afferma che il mancato riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato non incide sull'obbligo, per lo Stato membro interessato, di rispettare le disposizioni pertinenti della Carta dei diritti fondamentali della UE, quali quelle contenute nel suo articolo 7, relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, nel suo articolo 15, relativo alla libertà professionale e al diritto di lavorare, nel suo articolo 34, relativo alla previdenza sociale e all'assistenza sociale, nonché nel suo articolo 35, relativo alla protezione della salute.

Analogamente il richiamo alla Convenzione sullo status di rifugiato garantisce anche a coloro a cui sia revocato lo status di rifugiato ciò che prevedono i suoi artt. 3 (principio di non-discriminazione), 4 (diritto alla libertà religiosa), 16 (diritto di adire i tribunali), 22 (parità di trattamento in materia di istruzione primaria), 31 (divieto di sanzionare penalmente l'ingresso o il soggiorno irregolare nello Stato), 32 (garanzie in caso di allontanamento) e 33 (principio di non respingimento) e il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce ciò che prevedono i suoi artt. 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 15 (libertà professionale e diritto di lavorare), 34 (previdenza sociale e assistenza sociale) e 35 (protezione della salute).

una valutazione comparativa tra la situazione dello straniero in Italia e la situazione nel Paese di origine *“al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”*.

Per effetto della riforma operata dal D.L. 130/2020 all’art. 19 TU immigrazione, la comparazione prescritta dal precedente della Cassazione deve essere esclusa e il suo uso sarebbe fuorviante. Vero è, del resto, che la stessa Cassazione, a seguito della riforma in esame, ha rinviato alle Sezioni Unite per una nuova valutazione dei presupposti per il riconoscimento della “vecchia” protezione umanitaria (Cass. 20316/2020).

Peraltro, occorre sempre precisare che il permesso di soggiorno per protezione speciale non dovrà essere rilasciato nelle ipotesi in cui allo straniero, anche in situazione di soggiorno irregolare o espellibile per il suo ingresso o soggiorno irregolari, sono rilasciabili o rinnovabili altri – e ancor più favorevoli – titoli di soggiorno fondati sul diritto al mantenimento dell’unità familiare (permesso di soggiorno per motivi familiari o per lavoro o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiari extraUE di cittadini UE) sulla base di altre norme legislative vigenti (artt. 5, comma 5, 9, comma 11, 13, comma 2-bis, e 30, commi 1 e 5, 32 d. lgs. n. 286/1998 e artt. 10 e 12 d. lgs. n. 30/2007).

5. I divieti di espulsione e di respingimento previsti dall’art. 19, commi 1 e 1.1. d. lgs. sono assoluti e comportano non soltanto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma anche anzitutto **l’obbligo per la polizia di frontiera e del Questore di non adottare, né eseguire alcun tipo di respingimento o di espulsione degli stranieri** che si trovano in una delle situazioni indicate in quelle ipotesi.

Particolarmente rilevante è il divieto di eseguire ogni tipo di respingimento o di rinvio o di riammissione alla frontiera, comunque denominati, anche con Stati membri dell’Unione europea o con Stati frontalieri di stranieri in situazione soggettiva e oggettiva che rientra in uno dei divieti di respingimento, anche laddove si profili il rischio reale di un respingimento “a catena” verso Stati in cui non sarebbero protetti (con particolare riguardo, allo stato attuale, per le frontiere terrestri italo-slovene). Si evidenzia che tali riammissioni sono previste da accordi internazionali stipulati in forma semplificata, non ratificati previa legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell’art. 80 Cost., i quali perciò non possono mai violare o eludere norme legislative che prevedono gli inderogabili divieti di respingimento, previsti dall’art. 19 d. lgs. n. 286/1998 e dunque neppure possono ritenersi applicabili sulla base dell’art. 13, comma 14-ter d. lgs. n. 286/1998.

In ogni caso ogni riammissione deve avvenire soltanto previa notifica o comunicazione allo straniero di **un provvedimento scritto, motivato in fatto e in diritto, anche se redatto in forma semplificata, recante anche traduzione in lingua a lui comprensibile, che indichi che non ha manifestato intenzione di chiedere protezione internazionale e che la riammissione non comporta alcuna delle situazioni in cui sono vietati il respingimento e l’espulsione.**

Poichè infatti ogni riaccompagnamento forzato incide sulla sfera giuridica dei soggetti interessati, gli artt. 2 e 3 legge n. 241/1990 comporta che esso debba essere disposto con provvedimento amministrativo motivato, notificato al soggetto interessato e impugnabile innanzi all’autorità giudiziaria. L’Accordo di riammissione può comportare che le operazioni avvengano con modalità semplificate, ma non può comportare deroghe a norme di legge vigenti con la conseguenza che un provvedimento amministrativo deve, comunque, essere adottato.

Inoltre, sostanziandosi in un respingimento o riaccompagnamento alla frontiera si tratta di provvedimento restrittivo della libertà personale per il quale è necessaria la preventiva convalida dell'autorità giudiziaria in attuazione dell'art. 13 Cost.

La mancanza di provvedimento impugnabile finisce con l'impedire allo straniero di esercitare i suoi diritti e il diritto a un ricorso effettivo in violazione dell'art 24 Cost. e dell'art 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (sul punto le corti sovranazionali hanno avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni – v. Corte EDU, Abdolkhani Karmimnia contro Turchia, causa n. 30471/08, sentenza del 22 settembre 2009, che ha rilevato l'illegittimità di un'espulsione senza la notifica di un provvedimento motivato).

In particolare il diritto al ricorso effettivo e la necessità di esame individuale delle singole posizioni in ossequio all'art 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta le espulsioni collettive, è funzionale all'effettivo rispetto dell'art 3 della CEDU e dell'art 4 della CDFUE, al carattere assoluto del divieto di trattamenti inumani e degradanti e dell'obbligo di non respingimento in caso lo straniero possa correre il rischio di subire tali trattamenti (v. Corte Edu Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri contro Italia, 23 febbraio 2012).

6. CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte nella precedente parte, **ASGI CHIEDE** alle Autorità in indirizzo:

- 1) di ritirare immediatamente la circolare 19 marzo 2021 del Ministero dell'Interno, emanando un differente circolare rispettosa della legge, ovvero consentendo alla persona straniera di presentare istanza espressamente qualificata di rilascio del permesso per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, co. 1.2 d. lgs. n. 286/1998;
- 2) alla Commissione Nazionale Asilo di inviare alle Commissioni territoriali una nota di rettifica della circolare 3 novembre 2020, prevedendo in essa la corretta applicazione del diritto alla vita privata e familiare come delineata nel novellato art. 19, co. 1.1. d. lgs. n. 286/1998, senza riferimento alla necessità di comparazione nei termini elaborati in occasione del previgente dispositivo normativo;
- 3) di adeguare in modo rigoroso le prassi della polizia di frontiera ai divieti di espulsione e di respingimento introdotte dal d.l. n. 130/2020 .

In attesa di un Vostro cortese riscontro

Cordiali Saluti

Avv. Lorenzo Trucco
Presidente Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

